

CII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 2 GIUGNO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905	Pag. 3587
Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Fraucorforte sul Meno	3590
Aumento di lire 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905	3590
Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera	3591
Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea	3591
Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie (Seguito e fine della discussione)	3591
ALE SIO	3594-3611
ALIBERTI	3607
BARNABEI	3611
BATTELLI	3592
	3593-3603-05-07-10
BIANCHI L. (ministro)	3592
	3593-94-98-3602-03-04-05-07-13-14
BISSOLATI	3613-14
BUCCELLI	3592
CAVAGNARI	3597
CORNAGGIA	3595-3610
COTTAFAVI	3598-3610
CREVARO (relatore)	3592
	3593-3600-02-04-05-08-09-10-12-14
GIOVAGNOLI	3596
MANTICA	3603
	3604-06-09-10-12-13
NITTI	4597-3602
PASQUALINO-VASSALLO	4612-13
QUEIROLO	3611
RAMPOLDI	3594-96
SIMEONI	3608
	3609-11-12
SQUITTI	3595

Proposta di legge (Approvazione):

Separazione della frazione di Lazzate (provincia di Milano) dal comune di Misisno e sua costituzione in comune autonomo Pag. 3590

La seduta comincia alle ore 10.

LUCIFERO, segretario dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 31 maggio che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggior assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1904-905 ».

Dò lettura del disegno di legge e della tabella annessa che fa parte integrante dell'articolo unico di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 152,180 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 4. Ministero - Assegni al personale straordinario ed avventizio di servizio - Indennità al personale stesso in caso di licenziamento (compreso quello della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura) e spese per lavori di copiatura a cottimo L.	2,500
Capitolo 7. Ministero - Spese d'ufficio »	20,000
Capitolo 11. Fitto di locali e canoni d'acqua (<i>Spese fisse</i>) . . »	4,200
Capitolo 13. Indennità di trattamento agli impiegati . . »	1,500
Capitolo 16. Spese di stampa »	20,000
Capitolo 20. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie. . . . »	1,000
Capitolo 21. Spese per lavori straordinari e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale . . »	8,000
Capitolo 22. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale . . . »	1,000
Capitolo 26. Pensioni ordinarie »	12,000
Capitolo 31. Personale addetto alle stazioni agrarie e speciali - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) . . . »	200
Capitolo 43. Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Ispezioni relative - Ispezioni - Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico »	2,000
Capitolo 51. Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero, per le esperienze di distillazione, per l'olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed	
<i>Da riportarsi. . . L.</i>	72,400

<i>Riporto . . . L.</i>	72,400
enologia e delle stazioni enotecniche - Studi - Trasporti e spese per l'applicazione della legge sulla sofisticazione dei vini »	2,000
Capitolo 62. Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (<i>Spese fisse</i>). . . . »	10,000
Capitolo 63. Razze equine - Foraggi. . . . »	30,000
Capitolo 66. Personale - Boschi - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	800
Capitolo 70. Gratificazioni per lavori e sussidi agli impiegati addetti all'amministrazione forestale »	5,400
Capitolo 93. Personale addetto al servizio degli istituti di credito e di previdenza - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	400
Capitolo 109. Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali. Società di esplorazioni geografiche e commerciali, ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale »	1,080
Capitolo 110. Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e commissioni - Studi e traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio »	5,000
Capitolo 117. Personale - Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma. (<i>Spese fisse</i>) . . . »	600
Capitolo 125. Statistica - Com-	
<i>Da riportarsi . . L.</i>	127,680

Riporto . . . L.	127,680
pensì al personale addetto alla Direzione generale di statistica per i lavori statistici occorrenti al Ministero di grazia e giustizia, ed alla Commissione per la statistica giudiziaria. »	1,500
Capitolo 130. Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali - Vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale. »	20,000
Capitolo 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie - Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari. (<i>Spesa obbligatoria</i>). »	3,000
Totale L.	<u>152,180</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 3. Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo ed alla categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e del personale straordinario (<i>Spese fisse</i>). L.	1,500
Capitolo 28. Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (<i>Spese fisse</i>). »	1,500
Capitolo 38. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura, secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1898, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª »	2,500
Capitolo 42. Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto di produzione e di vendita »	12,000
Capitolo 44. Incoraggiamenti per la produzione mulattiera »	2,000
Capitolo 53. Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause	
Da riportarsi . . . L.	19,500

Riporto . . . L.	19,500
della pellagra, incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa »	30,000
Capitolo 55. Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di consumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi »	5,000
Capitolo 61. Idraulica agraria, premi e sussidi per irrigazioni, bonificazioni e fognature - Studi relativi, acquisto di macchine idrovore ed altri apparecchi elevatori - Studi sul regime dei fiumi. »	1,000
Capitolo 64. Razze equine - Spese generali, rimonta, medicinali, ferrature, selleria ed altre spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti »	40,000
Capitolo 67. Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	1,000
Capitolo 73. Spese per l'applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali. . . »	6,900
Capitolo 75. Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia (<i>Spese fisse</i>) »	4,000
Capitolo 77. Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (<i>Spese fisse</i>) . . »	3,000
Capitolo 84. Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	2,000
Capitolo 92. Personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza - Stipendi (<i>Spese fisse</i>). »	10,000
Capitolo 101. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro (<i>Spesa obbligatoria</i>) . . »	6,000
Capitolo 102. Stipendi agli	
Da riportarsi . . . L.	<u>128,400</u>

Riporto . . . L.	128,400
ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (<i>Spese fisse</i>). »	1,500
Capitolo 103. Personale degli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>). »	500
Capitolo 105. Museo commerciale di Torino - Personale (<i>Spese fisse</i>). »	1,080
Capitolo 116. Pesì e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale - Stipendi ed indennità fisse per spese d'ufficio (<i>Spese fisse</i>). »	5,700
Capitolo 127. Economato generale - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	2,000
Capitolo 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 (<i>Spesa obbligatoria</i>). »	3,000
Capitolo 145. Tenimento e poderi modello per il bonificazione agrario e la colonizzazione. »	9,000
Capitolo 157. Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno »	1,000
Totale L.	<u>152,180</u>

Nessuno chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno ».

Se nessuno chiede di parlare nella discussione generale, dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« È autorizzata la spesa di lire 90,000 pel collocamento di un filo di bronzo di 3 millimetri di diametro da Genova al confine italiano a Chiasso, per la formazione di una nuova comunicazione telegrafica diretta fra Genova e Francoforte sul Meno.

« Tale spesa sarà imputata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1904-905 ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione sul disegno di legge: Separazione della frazione di Lazzate (provincia di Milano) dal comune di Misinto e sua costituzione in comune autonomo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per la separazione della frazione di Lazzate (provincia di Milano) dal comune di Misinto e sua costituzione in comune autonomo.

Questo disegno di legge ritorna dal Senato per una modificazione di parola al secondo articolo.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 139-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La frazione di Lazzate viene separata dal comune di Misinto e costituita in comune autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione sul disegno di legge: Aumento di lire 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per l'aumento di lire 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, in-

scritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.

Se nessuno chiede di parlare si dà lettura dell'articolo unico di legge.

Articolo unico.

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto per lire 2,500,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905, è elevato a lire 3,500,000.

Se nessuno chiede di parlare su questo articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione sul disegno di legge: Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1904-905 la spesa di lire 350,000 per provvedere alla posa di un cavo misto, telegrafico e telefonico, nella galleria del Sempione, per raccordare detto cavo con Milano mediante una linea aerea telefonica in doppio filo di bronzo di 5 millimetri, e per costituire una nuova comunicazione telegrafica fra Domodossola e Milano.

A questa legge è annessa una convenzione, che gli onorevoli colleghi hanno sott'occhio. Mi pare che si possa dare per letta.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione sul disegno di legge: Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea, n. 21.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti

dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea, n. 21.

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906.

Se nessuno chiede di parlare, questo articolo sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Così i disegni di legge di carattere amministrativo, iscritti nell'ordine del giorno, sono esauriti.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate.

Come la Camera sa, nelle tornate precedenti siamo arrivati all'approvazione dell'articolo 10 e, sul finire della seduta nella quale si sono votati i precedenti articoli, io dichiarai che non avrei più portato alla discussione questo disegno di legge, se non quando Commissione e ministro si fossero accordati sugli articoli successivi. Questo accordo è ormai raggiunto ed i colleghi si trovano oggi sott'occhio il testo concordato che è stato distribuito da parecchi giorni. Possiamo quindi procedere nella discussione degli articoli.

Art. 11.

Sul ricorso contro il provvedimento che infligge la censura, il ministro deciderà sentito il parere della sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16. La sezione stessa inoltre, salvo il disposto dell'articolo 12, esaminerà la gravità delle mancanze, di cui all'articolo 10, e proporrà le pene disciplinari, indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

La sezione, prima di pronunciare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

Chi inquisisce, deve in ogni caso udire l'interessato, e, quando questi lo richiegga,

o sia altrimenti necessario, udir testimoni. La relazione deve comunicarsi, nelle forme stabilite dal regolamento, all'interessato, il quale sarà anche avvertito del giorno, in cui la sezione si occuperà dell'affare. L'interessato può presentar memorie a sua discolpa e può anche intervenire di persona, o farsi rappresentare da chi ne assuma la difesa.

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito quest'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministero a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla sezione del Consiglio superiore, la quale procederà secondo le norme dell'articolo precedente.

La sospensione ha luogo di diritto, nei casi contemplati dal regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Su questo articolo 12 erano proposti i seguenti emendamenti, uno dagli onorevoli Zerboglio, Costa e Ferri Giacomo, così concepito:

Sopprimere nel primo comma le parole: salvo all'interessato il diritto di ricorso.

Sostituire nel secondo comma:

La sezione deve però subito procedere all'inchiesta di cui all'articolo 11 per pronunciare il suo giudizio definitivo.

L'altro dell'onorevole Battelli è il seguente:

Aggiungere: La revoca perpetua dall'impiego avrà luogo soltanto quando l'insegnante abbia subito condanna per reato comune.

Per il primo emendamento, nessuno dei proponenti trovandosi presente, dobbiamo ritenere che lo abbiano abbandonato.

E l'onorevole Battelli insiste nella sua proposta? Mi pare essa non abbia bisogno di illustrazioni, perchè si spiega da sè...

BATTELLI. La proposta si spiega da sè; al più si potrebbe sostituire la parola infamante alla parola comune perchè pare che non vi sia una distinzione giuridica tra il reato comune e quelli che non possono invece toccare la rispettabilità dell'insegnante (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Io prego l'onorevole Battelli di non insistere nella sua proposta, per-

chè rientra nelle disposizioni di legge comune a tutti gli impiegati. Generalmente le condanne, o almeno alcune forme di esse, determinano la esclusione da certi uffici pubblici; e quindi mi parrebbe superfluo aggiungere in questa legge una disposizione speciale che è sottintesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTELLI. Io osservo che i professori sono più specialmente soggetti a condanne che derivano da reati di stampa e dalla politica. Talvolta un professore può essere condannato soltanto perchè ha avuto il coraggio di difendere la propria opinione. Ora dal momento che tutta la legge è informata a questa libertà di pensiero, a me parrebbe quasi iniquo che poi per altra parte si potesse punire l'insegnante quando per qualunque delle sue mansioni e specialmente in quella di manifestare tutto il proprio pensiero avesse potuto riportare una qualche condanna. (*Commenti — Interruzioni*).

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io prego nuovamente l'onorevole Battelli di non insistere: egli sa quanto sia grande nel nostro paese la libertà di stampa e quanto sia difficile una condanna. Vuol dire che se c'è reato comune, questo caso rientrerà nelle norme comuni delle nostre leggi. (*Bene!*)

BATTELLI. Ho detto: di stampa o politici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, *relatore*. La Commissione non può accettare l'aggiunta dell'onorevole Battelli che in ogni caso avrebbe dovuto essere presentata all'articolo 8, nel quale sono graduate le pene.

Questa legge dà agli insegnanti secondari garanzie nuove e speciali, poichè essi saranno giudicati da un'apposita sezione del Consiglio superiore, in cui per la prima volta essi saranno equamente rappresentati.

Prego l'onorevole Battelli di ritirare questo emendamento che è ispirato ad un senso di diffidenza che in Italia non ha ragione d'essere. L'onorevole Battelli non potrebbe infatti citare un solo esempio di professori secondari perseguitati o condannati per ragioni politiche.

Potrei ricordare regolamenti di altre nazioni, dove sono disposizioni assai più rigorose delle nostre. Non vogliamo imitare tali esempi, ma non dobbiamo neppure andare all'estremo opposto.

PRESIDENTE. Onorevole Battelli, ritira il suo emendamento?

BATTELLI. Mi duole, ma insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'emendamento dell'onorevole Battelli che, essendosi dal proponente sostituita la parola: « *infamante* » alla parola: « *comune* », è così concepito:

« La revoca perpetua dall'impiego avrà luogo soltanto quando l'insegnante abbia subito condanna per reato infamante ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 12. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

Gli articoli 13 e 14 del primitivo disegno di legge ministeriale sono soppressi. Restano perciò tolte di mezzo le proposte che vi si riferivano degli onorevoli Zerboglio, Costa e Ferri Giacomo e degli onorevoli Cornaggia e Cortese.

CRE DARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *relatore*. Desidero chiarire che la soppressione di questi due articoli riguarda solo disposizioni finanziarie rimandate per desiderio dell'onorevole ministro ad altro progetto di imminente pubblicazione.

La legge non è perciò qui mutata per quanto concerne lo stato giuridico degli insegnanti.

PRESIDENTE. Viene allora il nuovo articolo 13 che sarebbe l'articolo 15 del precedente disegno di legge.

« Per la nomina, la conferma ed il licenziamento degli insegnanti nelle scuole secondarie e normali pareggiate si applicheranno, salvo le modificazioni formali che saranno determinate nel regolamento, le norme sancite nel testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, per la nomina, conferma ed elcenziamento dei maestri elementari nei comuni che diano ai propri maestri uno stipendio superiore al minimo legale.

« Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata, gl'insegnanti avranno diritto di concorrere per il servizio dello Stato, qualunque sia la loro età.

« Per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie e normali pareggiate, alla Commissione consultiva sarà sostituita la sezione del Consiglio superiore di cui all'articolo 16 della presente legge.

« Sarà revocato il pareggiamento a quelle

scuole dipendenti da amministrazioni che non osservino le prescrizioni della presente legge ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CRE DARO, *relatore*. L'emendamento presentato dagli onorevoli Cornaggia e Cortese all'articolo 14, soppresso, trova sede opportuna in questo articolo 13, che era il 15 del primitivo disegno di legge. La Commissione, d'accordo col ministro, dichiara di accettare questo emendamento, con l'aggiunta di queste parole: « secondo norme da stabilirsi per regolamenti ».

PRESIDENTE. Ma non potevano inserirlo nel testo del nuovo articolo? Siamo sempre alle solite! (*Si ride*). Intanto prima di tutti vi è l'emendamento aggiuntivo al primo capoverso proposto dall'onorevole Buccelli, che è il seguente:

« Agli insegnanti pareggiati dipendenti da amministrazioni che non concedono la pensione, sono estese le disposizioni del testo unico sul Monte pensioni per i maestri elementari con diritto al riscatto di 15 anni di servizio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buccelli.

BUCCELLI. Questa mia aggiunta serve per quegli insegnanti che si trovano in comuni dove non hanno pensione e potrebbero essere aggregati alla Cassa dei maestri comunali.

CRE DARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *relatore*. La proposta dell'onorevole Buccelli è equa e umana, ma noi in questa sede non possiamo modificare la legge sul Monte pensioni dei maestri elementari. Entro il corrente anno, per legge, dovrà essere condotto a fine il bilancio tecnico del Monte pensioni, e a questo deve seguire la riforma della legge. L'onorevole Buccelli potrà in quella sede domandare che anche i professori delle scuole medie partecipino ai benefici di questo Monte pensioni e ritengo che il suo concetto potrà allora essere accolto. Il Monte pensioni si fonda sulla mutualità, quindi possono ad esso iscriversi tutti coloro che vogliono pagare, purchè sieno insegnanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io vorrei aggiungere, a quanto ha detto l'onorevole relatore, che le modificazioni introdotte in questa legge

hanno avuto per iscopo di renderla più armonica, eliminando tutto ciò che si riferisce ai dati economici; e a questa tendenza è stata ispirata la soppressione dei due articoli precedenti. Sarebbe poco consentaneo a questo sano concetto l'accogliere la proposta che ella fa, e perciò la prego di non insistervi.

BUCCELLI. Dopo queste considerazioni non insisto; ripresenterò questa mia proposta quando se ne troverà la sede opportuna.

PRESIDENTE. Sta bene, anche a me sembra che economicamente e armonicamente non possa star qui.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Parlo per fare una raccomandazione. Trovo giusta anzitutto la disposizione contenuta nel secondo capoverso di questo articolo 13 modificato, secondo la quale disposizione quando si chiude una scuola pareggiata gli insegnanti di essa hanno diritto di concorrere in servizio dello Stato, qualunque sia la loro età. Ora la mia raccomandazione consiste in ciò: che il ministro prenda, poichè ne è tempo, un provvedimento legislativo nel senso, che codesti insegnanti che cessano di essere al servizio dei comuni e delle provincie e passano al servizio dello Stato possano, per gli effetti della pensione, cumulare gli anni del loro primo magistero con quelli del secondo.

PRESIDENTE. Non avendo pagato niente?

RAMPOLDI. Scusi, c'è una mozione (*Siride*), già votata dal Parlamento.

E veda, onorevole presidente, io raccomanderò allo studio dell'onorevole ministro questa mozione già svolta da me alla Camera e firmata anche da lei, quand'era semplice deputato. Secondo questa mozione il Governo veniva « invitato a presentare un disegno di legge inteso ad estendere i benefici della legge 6 agosto 1893 a quegli insegnanti di scuole comunali e provinciali ed a quei maestri che per concorso o per chiamata fossero passati al servizio dello Stato, purchè versino l'equivalente delle ritenute mancate od insufficienti stabilite dalle presenti leggi ». Ella sa, onorevole ministro, che questa questione gliel'ho già presentata per iscritto altra volta, ed ella mi ha fatto invito di presentarla come raccomandazione in questa sede. Comprendo che qui si tratta di un progetto sullo stato giuridico, e non sullo stato economico degli insegnanti secondari; però credo che questa sia la sede conveniente per presentare questa raccoman-

dazione; alla quale ho il conforto di dire, che si associa di gran cuore anche il collega onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO. Debbo aggiungere la mia parola a quella eloquente e sempre precisa dell'onorevole Rampoldi.

Il ministro precedente, onorevole Orlando, si era impegnato insieme con l'onorevole Luzzatti, ministro del tesoro, perchè questa questione fosse studiata dal punto di vista finanziario. Era inteso che i due ministri dovessero nominare una Commissione apposita, composta di ragionieri e di altre persone competenti, le quali riscontrassero quale carico veniva allo Stato per questo vantaggio assicurato ai professori secondari, che provengono dalle provincie e dai comuni, quando i professori medesimi si fossero impegnati a pagare le ritenute che non avevano versato. Perchè la questione è questa: si tratta di vedere quale differenza sia a carico dello Stato, inquantochè non si può tener conto degli interessi sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata in un certo periodo di anni. Noi vorremmo che l'onorevole ministro della pubblica istruzione - non in quest'articolo; perchè non è questa la sede - ma in questa occasione, riprendesse gli accordi intervenuti con noi nell'interesse di questi professori secondari; onde fosse una buona volta risolta almeno la questione finanziaria d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro. E se realmente il carico della finanza dello Stato, come crediamo noi, fosse leggerissimo, in quanto detti professori sono disposti a pagare le ritenute che non hanno versato, non dovrebb'essere preclusa ad essi una soluzione che interessa tanto il sentimento della giustizia, come l'interesse dell'insegnamento. Perchè interessa il sentimento di giustizia che professori che per venti o trent'anni hanno fatto lezioni alla scuola non sieno abbandonati senza un conveniente assegno negli ultimi anni della loro esistenza. Ed è nell'interesse dell'insegnamento, perchè è contro tutto l'interesse dell'insegnamento che ci siano persone di 70, 75, 80 anni che si trascinano alla cattedra senza potervi dare quell'opera efficace, che si attende, e in ogni occasione, dall'insegnante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Credo di avere altrettanto forte il sentimento di giustizia quanto i due

colleghi che hanno or ora parlato; ed in prova io avevo consentito all'onorevole Rampoldi di portare la sua mozione alla Camera, non per risolverla in sede di discussione di questa legge, ma solo per prender nota delle sue raccomandazioni e trattarne in una proposta di legge che la Camera vorrà discutere. Certo che non è lecito ad uno Stato civile di assistere indifferente alla penosa condizione di insegnanti che dopo 15 e 20 anni si trovino nell'assoluta impossibilità di vivere, quando la vecchiezza incalza e quando precisamente non hanno nessuna maniera di procurarsi il puro necessario per la loro esistenza. È cosa questa cui si deve provvedere; e per parte mia, prometto che vi si provvederà o nel disegno di legge sullo stato economico degli insegnanti secondari, che presenterò fra giorni, (*Approvazioni*) oppure in una legge speciale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rampoldi ed Alessio saranno paghi di queste dichiarazioni; delle quali ringrazio anch'io il ministro.

L'onorevole Buccelli non insiste nella sua aggiunta.

La Commissione, d'accordo col ministro, propone che a questo articolo 13 si aggiunga, come ultimo capoverso, la proposta degli onorevoli Cornaggia e Cortese (il quale è presidente della Commissione (*Siride*) che suona così: « Il concorso per i posti vacanti in un istituto pareggiato può anche essere ristretto ai soli professori che insegnano in altri istituti mantenuti dalla medesima amministrazione ».

Però Commissione e ministro (l'onorevole Cornaggia stia attento) aggiungono questa frase: « secondo le norme da stabilirsi con regolamento ».

CORNAGGIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13 (già 15), con le aggiunte che ho lette testè.

(È approvato).

Articolo 14, che corrisponde al 16 precedente:

« È istituita nel Consiglio superiore della pubblica istruzione una sezione per l'insegnamento medio e normale, composta di otto membri, i quali, con parziale deroga alla legge 17 febbraio 1881, n. 51, saranno:

1° un preside o direttore e due professori titolari da almeno sette anni di scuole medie e normali governative; un preside o direttore o un professore titolare da almeno sette anni delle scuole medie o normali pareggiate. Essi saranno eletti rispettivamente

nelle forme che verranno determinate nel regolamento, da tutti i capi d'istituti e dagli insegnanti dei due ordini di scuole;

2° quattro professori, nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nelle seguenti categorie: due della Facoltà di filosofia e lettere; uno della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e uno della Facoltà di giurisprudenza. Questi saranno scelti fra i componenti il Consiglio superiore.

Ai componenti la sezione si applica l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51.

Alle adunanze della sezione interverrà con voto consultivo il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di sua competenza. Un impiegato del Ministero farà da segretario della sezione ».

Avverto che su questo articolo non erano stati proposti emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

SQUITTI. Onorevoli colleghi, questo articolo è d'un'importanza molto maggiore di quella che appaia. Approvo il concetto che lo anima: e cioè, che il Consiglio superiore debba essere riformato con criteri moderni. L'articolo stesso introduce nel Consiglio superiore rappresentanti delle scuole medie; ed è bene che questi vi siano. A poco a poco, vi saranno introdotti anche i rappresentanti di altri rami d'insegnamento, che ancora non hanno voce nel più alto consesso della pubblica istruzione. Però, non parmi ragionevole il modo onde l'articolo è redatto: poichè esso, così com'è, si presta ad interpretazioni varie; e credo che ministro e Commissione sull'articolo stesso debbano ritornare, per renderlo d'una forma molto più chiara. Domando: il numero attuale di 32 consiglieri sarà mantenuto, o no, dopo questa riforma? Dall'articolo non si può chiaramente desumere. (*Interruzioni*). Sì, soltanto per quelli, che l'hanno fatto e studiato, ma non per gli altri! « È istituita nel Consiglio superiore della istruzione una sezione per l'insegnamento medio, composta di otto membri i quali, con parziale deroga alla legge 17 febbraio 1881, saranno: 1° un presidente o direttore, ecc., ecc. » Questo che cosa significa? Che il numero deve rimanere di trentadue? Quattro saranno professori di scuole medie, e quattro gli appartenenti a tre Facoltà. Non so invece se nell'idea della Commissione e del ministro (ed è perciò che domando chiarimenti) ci sia questo: che il numero dei consiglieri debba rimanere di trentadue o debba essere portato a trentasei; poichè la seconda parte,

quantunque non chiarissima, pure si può prestare all'interpretazione che quattro degli attuali consiglieri abbiano la qualifica speciale di appartenere a questa nuova sezione del Consiglio superiore.

Io non presento emendamenti, perchè non voglio essere di coloro che il pubblico crede possano porre bastoni tra le ruote a questa legge che deve correre rapida; però credo necessario che la legge sia chiara, se si vuole che riesca di garanzia per tutti. In secondo luogo se questo articolo sarà approvato, io credo che si creerà una contraddizione tra questa legge e la legge del 1881 per il Consiglio superiore e precisamente col principio informatore della legge stessa. Infatti la legge del 1881 prescrive la rinnovazione graduale ed annuale del Consiglio superiore, di guisa che il Consiglio superiore nella sua funzione deve essere rappresentato dai componenti antichi e dai componenti nuovi, che d'anno in anno lo rinsanguano. Invece, quando si farà la scelta di questi direttori, o presidi, o professori d'istituto secondario, questi quattro rimarranno in carica per quattro anni, di guisa che... (*Interruzione del deputato Cre-daro*).

Ella ha male interpretato l'articolo 10, e adesso glielo dimostrerò ... di guisa che, dopo il quadriennio, si avrà una nuova Commissione, perchè, se così non fosse, questi quattro componenti la nuova sezione, dovrebbero scadere uno per anno e allora voi comporreste un Consiglio superiore autonomo ed indipendente dal Consiglio superiore che già esiste. (*Interruzioni*). Si presterà precisamente a questa interpretazione la nuova sezione del Consiglio superiore. Ora io, desideroso come sono che questo disegno di legge sia subito votato, non faccio proposte nuove, ma desidero dal ministro e dalla Commissione qualche schiarimento intorno ai quesiti da me posti; e se ministro e Commissione potranno trovare una formola, anche seduta stante, più chiara per questo articolo, sono sicuro che sarà meglio per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Io sono d'accordo con l'onorevole Squitti e penso con la grandissima maggioranza della Camera, che una riforma del Consiglio superiore sia matura; e lo stesso ministro ci ha dimostrato di essere in quest'ordine d'idee, quando ha parlato del Consiglio superiore nella discussione generale di questo disegno di legge. Ma io avrei prefe-

rito che precedesse codesta legge, intesa a riformare il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di guisa che nel Consiglio stesso trovasse equa rappresentanza ogni ramo dell'insegnamento nazionale. Ma poichè ci troviamo ormai di fronte ad un disegno di legge speciale, e poichè non si può rimandare questo che è provvedimento legislativo, reclamato da tanti e che la Camera certamente vuole approvato nel minor tempo possibile, io mi permetto di fare una osservazione intorno a ciò che è statuito nel terzo capoverso di questo articolo, il quale, specificando di quali Facoltà universitarie dovranno essere i quattro consiglieri della sezione per l'insegnamento secondario nominati dal ministro, esclude quei consiglieri che eventualmente appartengano alla Facoltà di medicina, e altri ancora, che potrebbero non possedere titoli accademici, senza cessare perciò di essere persone di alto merito e intelletto. Ora, perchè domani non potrebbe essere nominato, per esempio, un Guido Baccelli, un Angelo Mosso, un Leonardo Bianchi? (*Interruzioni — Commenti*). Non hanno essi forse competenza in questioni di pedagogia, di insegnamento medio? Perchè non potranno essere nominati un De Amicis od un Fogazzaro, od altri valentuomini che non sono nè medici, nè professori? (*Commenti*).

Noi finiamo, col troppo analizzare e sottilizzare, col fare leggi che sono assai restrittive della libertà. Prego pertanto il ministro ed il relatore di accogliere un emendamento, che io introdurrei in questo terzo capoverso. Io direi soltanto « quattro membri nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, scelti tra i componenti il Consiglio superiore », e lascerei tutto il resto, perchè, ripeto, ciò mi pare un ingombro ed una limitazione della libertà e nulla più. E questo anche nell'interesse alto e vero degli insegnanti secondari: interesse, che noi vogliamo difendere con la creazione di questa sezione speciale. È una proposta formale che presento, e che spero sarà accettata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. La proposta dell'onorevole Rampoldi mi facilita il compito, sicchè sarò brevissimo. Io leggo qui che alle adunanze della sezione interverrà con voto consultivo il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di sua competenza, e che un impiegato del Ministero farà da segretario della sezione.

Ora io non sono così tenero della burocrazia da non riconoscere tutto ciò che in essa e nella esplicazione della sua azione vi può essere di difettoso; ma d'altra parte credo che la Camera debba riconoscere che la burocrazia è cosa essenziale nei servizi dello Stato, perchè è quella che mantiene le tradizioni, la continuità degli intendimenti, dei servizi, dell'andamento di tutte e pubbliche amministrazioni.

Quindi io non posso capire come in una sezione nella quale si raccolgono otto rappresentanti scelti nel modo indicato in questo articolo, al capo del servizio poi sia dato voto soltanto consultivo. Io domanderei che questo capo servizio facesse parte integrante della Commissione, ed avesse diritto non solamente ad esprimere la sua opinione, ma a dare il suo voto come gli altri: perchè mi sembra un'umiliazione ingiusta dargli voto consultivo. Per il desiderio di migliorare le condizioni nelle quali si trova la classe rispettabilissima degli insegnanti secondari, noi finiamo per costituirla in una condizione di privilegio che non è nei nostri intendimenti nè in quelli della società moderna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io desidererei fare una proposta. Questo procedere per infiltrazione, per modo che in una legge concernente lo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie si possa introdurre un articolo che a tratto alla modificazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, mi pare che costituisca una procedura non del tutto corretta.

Noi abbiamo provveduto con un'altra legge all'istruzione elementare e non abbiamo sentito questa necessità, mentre si sarebbe dovuta sentire anche allora. (*Interruzioni*)

Ad ogni modo, questa non mi pare la sede opportuna. Si è parlato delle necessità di procedere a questa riforma... (*Interruzioni*) Se l'abbiamo già votata, le mie saranno considerazioni postume.

Dunque, abbiamo già riconosciuta la necessità di dare nuova vita e nuovo impulso al Consiglio superiore della istruzione pubblica; in questo caso facciamo una legge la quale modifichi nel suo complesso questo Consiglio superiore; ma non veniamo qui, per via indiretta, in una legge il cui titolo almeno lo consente, a introdurre modificazioni in una legge diversa.

Io non credo conveniente ed opportuno che, con una disposizione di questa natura, si venga a modificare una materia estranea allo scopo che si prefigge questo disegno di legge. Tutto ciò mi ha l'aria di una sorpresa; perchè, con articoli che sembrano avere poca importanza, si vengono a portare modificazioni di molto rilievo ad uno dei nostri maggiori istituti, senza quel maturato esame che è richiesto dall'importanza del tema.

Io desidero dunque che una disposizione di questa natura sia rimandata a sede più opportuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nitti.

NITTI. Io prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di esaminare bene se non sia conveniente ed opportuno di modificare la disposizione di questo articolo; perchè col chiamare insegnanti secondari in seno al Consiglio superiore, non soltanto si viene a modificare la natura stessa di questo Consiglio, ma si produce un profondo disquilibrio in tutte le funzioni del Consiglio medesimo. Infatti, se questi insegnanti interverranno in seno al Consiglio, con quale competenza potranno interloquire in tutte le questioni che si riferiscono all'insegnamento superiore? E se non interverranno, perchè aggregarli al Consiglio superiore? O essi intervengono per trattare di tutte le questioni generali di competenza del Consiglio, oppure si limitano esclusivamente a trattare di quelle questioni che sono deferite al loro esame da questa legge: e bisogna provvedere in modo differente in un caso o nell'altro.

L'onorevole ministro, che con me è stato per qualche anno a far parte del Consiglio superiore, sa che il Consiglio stesso non si occupa in generale se non delle questioni che hanno tratto all'insegnamento universitario, mentre le questioni dell'insegnamento medio sono deferite alla Giunta del Consiglio superiore stesso. Ora quale natura avrebbe questa sezione, che si verrebbe a costituire nel Consiglio superiore, dinanzi al Consiglio e alla Giunta? Quando si voglia creare una Sezione speciale, non è più semplice dire che si istituisce una Commissione reale la quale ha tutte le attribuzioni che sono determinate in questo articolo ed anche altre se si crede? Perchè venire a turbare l'economia della legge del 1881, la quale regola le attribuzioni del Consiglio superiore? È certo che con questa disposizione si viene a creare uno

stato di fatto il quale non sarebbe a lungo sostenibile...

PRESIDENTE. Ma insomma, quale proposta fa?

NITTI. Io farei una proposta semplicissima; io direi in questo articolo: « È istituita una Commissione per l'insegnamento medio e normale, ecc. »

PRESIDENTE. Va bene, ma allora bisogna che mi trasmetta la sua proposta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Io ho udito con piacere che il collega Nitti ha esposte chiaramente le sue idee; che cioè mentre è favorevole al contenuto dell'articolo 14, propone una nuova formula la quale permetta a tutti noi di votare la disposizione senza urtare contro alcuno di quegli scogli nel quale già questa legge ha urtato.

È certo che se l'articolo 14, senza mutare alla sua sostanza, ammettesse la istituzione per decreto reale di una Commissione la quale avesse le attribuzioni contenute nell'articolo 14, non si avrebbe alcuna opposizione; ma il volere costituire una sezione speciale nel Consiglio superiore stesso, mi pare pericoloso, non per la cosa in sé, ma per il successo della legge.

Tengo a dichiarare che questa legge, buona o cattiva che sia, rappresenta un impegno di onore, e che io la voterò tanto a voto palese che segreto. Ma non si venga a far pressione sui deputati per costringerli a votare un articolo non bene compilato quando siamo ancora in tempo di poterlo migliorare.

Dunque, senza sospendere la discussione, veggano la Commissione e l'onorevole ministro di riformare questo articolo in modo che, senza parlarsi magari del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si istituisca una Commissione speciale colle stesse attribuzioni che questo articolo assegna alla sezione speciale e composta nel modo indicato nell'articolo medesimo.

E se vogliamo che questa legge vada in porto, ricordiamoci che c'è anche l'altro ramo del Parlamento.

Comprendo che noi non dobbiamo oggi entrare a giudicare quello che il Senato farà o non farà; ma siccome un semplice deputato può dire quello che non dicono il ministro o la Commissione, così, senza essere figlio di profeta o profeta, credo di poter dire che quest'articolo così formulato difficilmente si salverà dal naufragio in Senato. Quindi nell'interesse che la legge abbia ad essere sollecitamente approvata,

modifichiamo questo articolo nel senso indicato dal collega Nitti.

PRESIDENTE. Prima di dare la facoltà di parlare all'onorevole ministro, devo ricordare alla Camera che tutti gli articoli finora approvati si riferiscono a questa sezione del Consiglio superiore per gli insegnanti secondari. Per cui non si tratterebbe più di modificare questo articolo solo, ma di modificarli tutti.

COTTAFAVI. Vi sarebbe da fare un lavoro di coordinamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sarò brevissimo. Inverto un po' l'ordine per dire poche parole all'onorevole Cavagnari, il quale ha espresso il giudizio che in questo articolo si procedeva quasi per infiltrazione, a proposito della nuova sezione del Consiglio superiore. Ora io devo fargli notare che il concetto fondamentale della legge è quello appunto di creare un ente, che giudichi tutto ciò che concerne i professori secondari, e tuteli i loro diritti. Io ho apportato una fondamentale modificazione a questo articolo ed agli altri nel senso che, mentre secondo la primitiva dizione dell'articolo si volevano dare diritti nuovi a questa sezione del Consiglio superiore togliendoli al potere esecutivo che fino ad ora li ha esercitati, io ho ridotto le funzioni del Consiglio superiore a quelle che furono e sono; vale a dire a dar pareri e no giudizi definitivi, come era lo scopo primitivo della legge. E questa prima modificazione mi pare molto importante, perchè il Consiglio superiore, concepito alla maniera primitiva della legge, sarebbe stato un ente giudicante ed irresponsabile, come tutti gli istituti giudicanti; mentre il ministro, anche dopo il parere del Consiglio superiore per lo meno è responsabile davanti alla Camera alla quale deve dar conto dei suoi atti.

Ora si tratta di stabilire se il Consiglio superiore debba giudicare i professori secondari, ovvero — secondo ciò che ha proposto l'onorevole Nitti, a cui si è associato l'onorevole Cottafavi — si debba creare un ente speciale, a quella guisa che i maestri elementari hanno la Commissione consultiva. L'onorevole Nitti avrebbe concepito una Commissione speciale che fosse, direi così, intermedia tra il Consiglio superiore e la Commissione consultiva e che avesse facoltà ed obietti particolari, essendo che particola-

ono le questioni che si agitano intorno all'istruzione secondaria, lasciando al Consiglio superiore semplicemente i pareri che concernono l'istruzione superiore. Questo è un concetto forse anche armonico; è un nuovo modo di vedere le cose, e non nego che potrebbe essere una logica distribuzione delle funzioni diverse alla pubblica istruzione; ma debbo far notare all'onorevole Nitti che il Consiglio superiore, in Giunta, già si occupa d'istruzione secondaria, e le questioni che vi si riferiscono, qualche volta, qualche rara volta, si portano anche innanzi al Consiglio superiore; ma certo è che la Giunta, che è una emanazione del Consiglio superiore, si occupa di tutte le questioni dell'istruzione secondaria e del personale. Quindi non è vero che il Consiglio superiore sia destinato a trattare solamente dell'istruzione superiore. Esso si occupa in base alla legge Casati, anche dell'istruzione secondaria.

Ma fo notare all'onorevole Nitti, che è così acuto osservatore e critico, che non si possono utilmente separare le diverse forme, i diversi gradi dell'istruzione, perchè l'istruzione secondaria ha tanti rapporti (e ne avrà ancora più in avvenire) coll'istruzione superiore, che non vedo che vi debba essere una Commissione speciale la quale giudichi e dei professori secondari intorno a tutte le questioni riferentesi all'istruzione secondaria; mentre questa ha ingranaggio largo con la istruzione superiore.

La questione mossa dall'onorevole Nitti è questa: la sezione a parte fungerà sempre esclusivamente a sè e non parteciperà alle riunioni del Consiglio superiore, o deve entrare a far parte delle riunioni del Consiglio superiore? In quest'ultimo caso tutto il congegno, il meccanismo del Consiglio superiore viene alterato, ed occorrerà quindi riformare addirittura la legge che ora governa e regola il Consiglio superiore.

Io credo questa sia materia (l'osservazione è giustissima) che si debba disciplinare con apposito regolamento, ed è quello che prometto. Io ritengo che la sezione nuova, cui si riferisce questo articolo, debba considerare, valutare ed esaminare tutte le questioni che riguardano la materia dell'insegnamento secondario; che solamente per quelle questioni le quali abbiano rapporto anche coll'istruzione superiore, la sezione può partecipare alle riunioni di tutto il Consiglio. Niente di male che il Consiglio, che ora si occupa principalmente dell'istruzione superiore, s'interessi anche di ciò che tocca la istruzione secondaria, mentre c'è tanto con-

tatto ed ingranaggio tra i due gradi. Nel regolamento credo che troverà buona sede la questione posta dall'onorevole Nitti.

Quanto alla questione trattata dall'onorevole Squitti, io credo che l'articolo di legge sia abbastanza chiaro...

SQUITTI. Per me e per lei sì.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...perchè parla solamente di quattro nuovi componenti il Consiglio superiore, che devono essere scelti in una data maniera tra i professori insegnanti delle scuole medie... (*Interruzione*).

Ed è naturale, il Consiglio dovrà essere formato di 36 membri, quattro dovranno essere eletti *ex novo* — e formeranno questa nuova sezione che esaminerà le questioni che sorgono rispetto agli interessi dei professori di scuole medie, i quali oggidì non sono rappresentati nel Consiglio superiore — e gli altri quattro devono essere designati fra i membri presenti del Consiglio superiore...

SQUITTI. Quanto alla rinnovazione?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Della rinnovazione io credo che possiamo occuparci nel regolamento. Avverrà per questa sezione quello che è avvenuto nei primi anni della vita del Consiglio superiore, quando fu costituito: i membri che lo componevano dovevano essere rinnovati dopo quattro anni. Ora si potrà stabilire per regolamento che la rinnovazione avvenga in una certa maniera; ma di primo acchito, rispetto alla formazione di questa nuova sezione, non si può fissare altra Norma che questa. Si poteva discutere prima — e questa disposizione abbiamo lungamente discussa con la Commissione — se i quattro componenti, rappresentanti delle Università, dovessero anch'essi essere nominati *ex novo* e formare una sezione a parte, ovvero essere scelti, come la Commissione insieme col ministro hanno creduto più opportuno, nell'attuale Consiglio superiore. Tutto questo era discutibile, ma si è creduto di costituire questa sezione in tal maniera che ci sia anche un certo ingranaggio tra la sezione e tutto il Consiglio; vale a dire che i quattro membri del Consiglio superiore facciano parte di questa sezione e nel Consiglio superiore, portino la conoscenza di tutto quello che avviene e di tutto quello di cui si discute nella sezione speciale dell'istruzione secondaria. E mi pare che ciò conferisca più armonia alla funzione del Consiglio.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole

Rampoldi non avrei difficoltà da opporre: creda pure, onorevole Rampoldi, che nessuno più di me può desiderare che anche un medico, od un professore di biologia, faccia parte di questa sezione. Anzi se consideriamo che nell'istruzione secondaria entra per tanta parte l'educazione fisica — e l'educazione fisica non ha per fondamento che le nozioni che possediamo di biologia — ognuno troverà logico, anzi, più che logico, utile, che in quella sezione entri a far parte un professore di medicina. Se la Camera volesse accettare la proposta Rampoldi, non avrei difficoltà di acconsentirvi. D'altra parte faccio osservare che l'argomento può essere trattato nel Consiglio superiore, dove i medici sono in un certo numero e tra i più competenti.

All'onorevole Giovagnoli, il quale vorrebbe che si accordasse diritto di voto al componente consultivo dell'Amministrazione centrale di questa sezione del Consiglio superiore, io non potrei esprimere parere favorevole per la semplice ragione che qualche volta può essere troppo interessato il rappresentante del Governo alle questioni che dovranno essere discusse nella sezione. Io credo che il capo-servizio del Ministero debba far parte della sezione del Consiglio superiore, per fornire tutte quelle delucidazioni intorno agli argomenti che si agitano nella sezione stessa, e che qualche volta per iscritto non si possono dare in tutti i loro particolari ed in tutta la loro totalità; ma, quanto ad accordargli il voto, mi pare cosa pericolosa, poichè si verrebbe a trasformare il concetto che informa il Consiglio superiore, nel quale i voti sono dati esclusivamente dai professori componenti il Consiglio stesso.

Ritengo poi necessario, dopo l'approvazione di questa legge, che una riforma intervenga del Consiglio superiore, perchè questa nuova funzione del Consiglio stesso, in forza della quale le sue attribuzioni vengono allargate, devono essere contenute in un regolamento che coordini le attribuzioni stesse riguardanti i diversi rami del pubblico insegnamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CREVARO, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole ministro a me non resta che pronunziare poche parole. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra l'ufficio tecnico che deve compiere questa nuova sezione del Consiglio superiore.

La legge che stiamo esaminando dà a questa sezione l'attribuzione speciale, anzi-

tutto, di proporre al ministro le Commissioni che debbono giudicare tutti i concorsi dell'insegnamento secondario, poi di esaminare e approvare le liste dei professori promovibili per anzianità e quelle dei promovibili per merito.

Movendo da questo concetto, chi ha presentato alla Camera la legge e le due Commissioni parlamentari che l'anno presa in esame, hanno voluto che in questa sezione fossero rappresentati possibilmente tutti i gruppi d'insegnamento secondario, ed assegnarono due posti alla facoltà di filosofia e lettere, la quale prepara per le scuole medie il maggior numero di insegnanti; un terzo posto fu assegnato alla facoltà di scienze fisiche naturali e matematiche ed un quarto alla facoltà di giurisprudenza. Vi sono poi i quattro rappresentanti delle scuole medie. A questi tre gruppi che hanno competenza ben distinta, gruppo letterario, gruppo storico e filosofico e gruppo scientifico sarebbe stato molto conveniente di potere...

SQUITTI. E la camarilla sarebbe stata più al completo.

CREVARO, *relatore*. La Commissione, onorevole Squitti, non ha fatto delle camarille, la Commissione ha ragionato e la Camera deciderà. Fu dato un rappresentante alla Facoltà di scienze ed un rappresentante alla Facoltà di diritto, sia perchè negli Istituti tecnici vi sono insegnamenti di diritto, sia perchè il professore di giurisprudenza porta in seno alla Commissione una competenza speciale nelle questioni giuridiche che possono nascere. La Commissione prega il ministro di mantenere per questa parte ferma la legge. In quanto alla rinnovazione della sezione stessa, ha provveduto l'articolo che ci sta dinanzi, il quale al quarto comma dice precisamente così:

« Ai componenti la sezione si applica l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1881, numero 51 ».

E questo articolo 5 della legge 17 febbraio 1881 dice:

« La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che essi vi rimangano sempre nella stessa proporzione ». (*Interruzioni*)

Ma i deputati debbono conoscere tutte le leggi (*Ilarità*), questo è il presupposto di ogni Commissione.

L'onorevole Nitti con molta sagacia ha

domandato: i quattro rappresentanti dell'insegnamento medio con quale autorità siederanno fra i 32 componenti il Consiglio superiore, che sono tutti o quasi tutti insegnanti universitari, e con quale competenza giudicheranno delle questioni attinenti all'insegnamento superiore? Io rispondo: con la stessa competenza con la quale i professori di Università giudicano di questioni attinenti all'insegnamento medio ed all'elementare. (*Commenti*).

Del resto si tratta di quattro soli rappresentanti, dei quali uno è capo di istituto e due debbono essere titolari da parecchi anni, ed il quarto, che rappresenta le scuole pareggiate, dovrà pure essere un professore titolare o un capo di istituto. E quando nel Consiglio superiore si trattano questioni che riguardano le scuole pareggiate, e succede spesso, non può presentare un grande vantaggio la presenza di un rappresentante delle scuole pareggiate?

L'onorevole Giovagnoli domanda un rinforzo all'autorità ministeriale. Ma egli può essere contento, perchè quest'ultimo ritocco alla legge è stato diretto dal proposito di rafforzare l'autorità del ministro e di tranquillare i deputati, che temevano un soverchio indebolimento dell'*jus imperii*. Ma la sessione del Consiglio superiore ha in molti casi l'ufficio di pronunciare il suo parere, in sede di appello, sopra decreti emanati dal ministro. Ma quando si dice emanati dal ministro si dice dal capo divisione, quindi il capo divisione dovrebbe votare o per sè o contro di sè. (*Interruzione del deputato Giovagnoli*).

Con queste considerazioni prego la Camera di votare l'articolo così com'è stato presentato. Esso è stato molto meditato. Io credo che poche leggi sieno state studiate come questa. Ma non si otterrà mai la perfezione perchè la materia stessa presenta molte difficoltà di carattere intrinseco e quasi insormontabili.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Nel rispondere agli onorevoli Squitti e Giovagnoli l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha dichiarato che bisogna provvedere a qualche rimaneggiamento della legge del Consiglio superiore, e credo che questo possa bastare, perchè non vi sono proposte concrete.

Non resta dunque che la proposta sostitutiva, suffragata dalla firma di dieci deputati, e dall'onorevole Rampoldi. Nella sua ben nota grande modestia l'onorevole Rampoldi non volle dire esplicitamente.

RAMPOLDI. Che cosa c'entra la modestia?

PRESIDENTE. ...quello che ha sostenuto svolgendo la proposta e cioè che della sezione possa far parte anche un professore di medicina e chirurgia.

RAMPOLDI. Scusi, signor presidente, domando di parlare. Io discuto per la libertà: non c'entra la modestia maggiore o minore!

PRESIDENTE. Io ho detto che ella aveva espresso il desiderio che della sezione facesse parte anche un professore di medicina.

RAMPOLDI. Ma la modestia non c'entra! Tale non è il mio pensiero, nè tale suona il mio emendamento!

PRESIDENTE. Mi pareva di non averle fatto altro che un elogio!

RAMPOLDI. È un elogio che non ho bene inteso.

PRESIDENTE. Ella sa benissimo che con la nostra amicizia non potevo avere nessuna intenzione di offenderla. Sapendo benissimo quanto Ella sia delicato, ho creduto, che ella, appunto perchè professore di medicina non avesse voluto specificare nella proposta il desiderio del resto giustissimo, manifestato nello svolgerlo.

Ecco quello che ho inteso di dire. Se non le piace sia come non detto.

L'onorevole Rampoldi dunque propone che il numero 2 di questo articolo sia così modificato:

« 2° quattro professori, nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, scelti fra i componenti il Consiglio superiore ».

L'emendamento è firmato anche dagli onorevoli Rampoldi, Squitti, Cornaggia, Giovagnoli, Pasqualino-Vassallo, Giaccone, Battelli, Odorico, Simeoni e Abbruzzese.

Il ministro era inclinato ad accettare questa modificazione, se la Commissione la accettava.

La Commissione però non l'ha accettata e l'onorevole ministro ha detto che non intendeva di mettersi in contrasto con la Commissione.

Procederemo dunque ora alla votazione dei due primi capoversi di questo articolo, dei quali do nuovamente lettura:

« È istituita nel Consiglio superiore della pubblica istruzione una sezione per l'insegnamento medio e normale, composta di otto membri, i quali, con parziale deroga alla legge 17 febbraio 1881, n. 51, saranno:

1° un preside o direttore e due professori titolari da almeno sette anni, di scuole medie e normali governative; un preside o direttore o un professore titolare da almeno sette anni delle scuole medie o normali pareggiate. Essi saranno eletti rispettivamente nelle forme che verranno determinate nel

regolamento, da tutti i capi d'istituti e dagli insegnanti dei due ordini di scuole ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo 14 voglia alzarsi.

(È approvata).

Veniamo ora al numero 2. Metterò prima a partito l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Rampoldi:

« 2° quattro professori, nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione scelti fra i componenti il Consiglio superiore ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del deputato Rampoldi è approvato).

Resta ora l'ultima parte di quest'articolo, alla quale non sono proposti emendamenti; lo rileggo e lo pongo a partito.

« Ai componenti la sezione si applica l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51.

« Alle adunanze della sezione interverrà con voto consultivo, il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di sua competenza. Un impiegato del Ministero fungerà da segretario della sezione ».

(È approvata).

Metto ora a partito tutto l'articolo 14 con l'emendamento dell'onorevole Rampoldi già approvato.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 15, (già 17).

« A tutti gli insegnanti chiamati a far parte della sezione competeranno indennità nella misura che sarà fissata dal regolamento ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Nitti.

NITTI. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di sopprimere questo articolo, e le ragioni della mia domanda sono evidenti. Io ero contrario ad introdurre i quattro insegnanti secondari nel Consiglio superiore dell'istruzione: ma ciò ormai è stato approvato dalla Camera e, secondo me, una volta entrati questi professori nel Consiglio superiore, sono pari a tutti gli altri membri di esso e naturalmente debbono anche nelle loro funzioni essere nello stesso modo trattati. Poichè le indennità per i membri del Consiglio superiore sono già stabilite, è evidente che tutti i suoi componenti debbono avere le stesse

indennità. Ora perchè nell'articolo in discussione si deve dire che le competenze di questi nuovi membri del Consiglio saranno stabilite dal regolamento? Essi non debbono essere trattati nè meglio, nè peggio; il peggio poi rappresenterebbe anche a parer mio una vera sconvenienza. Per ciò chiederei soppressione senz'altro dell'articolo perchè tutti coloro che fanno parte del Consesso debbono essere trattati allo stesso modo. (Commenti).

PRESIDENTE. Questa è una sua semplice proposta, ma qui non mi risulta firmata da nessuno...

CREDARO, relatore. La Commissione è disposta ad accettare la soppressione perchè le considerazioni fatte sono giuste.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro della pubblica istruzione è d'accordo con la Commissione?

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'Istruzione pubblica. Io mi dolgo della affrettata accettazione da parte della Commissione, perchè faccio subito notare all'onorevole Nitti ed alla Camera che le questioni riguardanti le scuole secondarie ed i relativi professori saranno così numerose, che la sezione sarà quasi permanentemente in funzione. Credo che tutti i mesi, e probabilmente anche due volte al mese, i componenti di questa sezione dovranno essere riuniti; e quindi la sezione riuscirà molto più continuativa che non quella dei membri del Consiglio superiore come è ora costituito: di conseguenza essa graverà con una spesa non piccola sul bilancio. I professori quindi delle scuole secondarie possono anche contentarsi di una diaria meno forte di quella che attualmente è corrisposta ai professori universitari, e ciò anche per tener conto di quella giusta proporzione che si usa nelle diarie per gli impiegati che hanno uno stipendio diverso. Così essendo, io avevo accettato l'articolo tendente a regolare nelle future norme la diaria dei professori secondari. Consideri l'onorevole Nitti, che questi professori prenderebbero 11 o 20 lire per un verso, e più 25 lire al giorno francamente si tratta di una spesa, della quale io non potrei assumere con leggerezza la responsabilità. Anche ai professori secondari si può corrispondere una diaria proporzionata al loro stipendio e questo lo credo equo perchè s'intende che oltre la diaria continueranno a prendere il loro stipendio. Mi par meglio quindi che tutta questa parte sia rimandata al regolamento; e ciò è onesto e giusto, senza dire del vantaggio non trascurabile anche per l'erario. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Pongo a partito, se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 15 (già 17).

(È approvato).

Art. 16 (già 18).

« Tutti gli atti riguardano i nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

« A ciascun insegnante delle scuole medie normali regie è riconosciuta la qualità dell'interessato al fine di poter ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro deciderà, sentito il parere della sezione del Consiglio superiore di cui all'articolo 16, salvo all'interessato il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, secondo l'articolo 24 testo unico 2 giugno 1889 n. 6166.

« La stessa qualità è riconosciuta agli insegnanti delle scuole pareggiate per gli atti delle autorità, che ad essi si riferiscono ».

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sul primo comma di questo articolo, e domando loro come si concordi esso con le disposizioni dell'articolo 4, in cui si è stabilito (e non credo avvedutamente, perchè sarà isposizione fatalmente infranta da ogni atto del Ministero): « Salvo il caso di urgenti necessità tutti i trasferimenti si fanno al principio dell'anno scolastico e si pubblicheranno almeno due mesi prima del cominciamento di questo nel *Bollettino Ufficiale del Ministero* ».

L'articolo 16 invece impone che tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni e trasferimenti e quindi anche quelli su cui già sponse l'articolo 4, siano pubblicati nel *Bollettino* del Ministero appena avvenuta la registrazione.

Ora si mancherà o all'una o all'altra delle disposizioni, perchè ogni volta che la Corte dei conti solleverà difficoltà o indugi alla registrazione, si dovrà venir meno alla disposizione dell'articolo 4, poichè non sarà possibile pubblicare il provvedimento due mesi prima dell'anno scolastico, se la Corte dei conti non lo avrà registrato.

Non mi pare bene formulare disposizioni che inevitabilmente si contraddicono quando tratta di applicarle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Faccio notare all'onorevole Mantica che l'articolo 4, dove è detto che i trasferimenti dovranno pubblicarsi due mesi prima dell'anno scolastico riserva i casi di urgenti necessità. Ciò non è in contraddizione con quanto è stabilito nell'articolo 16, perchè s'intende che quegli atti che non potranno, appena avvenuta la registrazione, essere pubblicati due mesi prima del principio dell'anno scolastico costituiranno appunto quei casi eccezionali che l'articolo 4 ha riservato.

MANTICA. Vuol dire che l'eccezione diventerà la regola.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Sarà quel che sarà, ma l'articolo 16 è perfettamente in armonia col 4° comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17 (già 19).

« La norme della presente legge si applicano anche ai capi di istituti ed agli insegnanti di ginnastica ».

L'onorevole Battelli ha presentato due aggiunte. La prima consiste nell'aggiungere: « e alle insegnanti di lavori donneschi nelle scuole femminili ».

La seconda aggiunta, presentata più tardi, consiste nell'aggiungere dopo le parole: « Ai capi d'istituti » le parole: « ed ai provveditori di studi. Il concorso per questi sarà per titoli ».

Mantiene queste proposte, onorevole Battelli?

BATTELLI. Le mantengo. Questo articolo lasciava in disparte gl'impiegati più elevati e i più umili.

Quanto ai più elevati spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare il mio emendamento. Non vi è alcun motivo perchè i capi d'istituto siano nominati per concorso e non lo siano i provveditori agli studi. Anche l'onorevole ministro nella discussione generale, ripondeva a una mia osservazione assicurando che i provveditori avrebbero avuto una maggiore indipendenza dal potere politico e si sarebbero restituiti totalmente ed esclusivamente alla carriera scolastica.

Confido poi che si vorrà anche accettare l'emendamento che si riferisce agli umili,

cioè a quelle povere insegnanti di lavori donneschi nelle scuole femminili. Sono pochissime, e sarebbe ingiusto, anzi iniquo l'escluderle dal far parte della grande famiglia dei loro colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho difficoltà ad accettare quella parte dell'emendamento che riguarda i provveditori. Però faccio notare all'onorevole Battelli che in tutte le carriere, arrivati ad un certo punto, non si fanno più concorsi. Anche in quella universitaria certe nomine si fanno senza concorso, ma su proposta. Si deve essere sottoposti ad un certo giudizio, ma non si deve subire un altro concorso. E poi non vedo perchè uomini che hanno 40 o 50 anni di età, e che si sono distinti nell'esercizio delle loro funzioni, debbano subire il concorso per divenire provveditori.

CREVARO, relatore. Per titoli.

BATTELLI. L'ho messo nel mio emendamento.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole Battelli insiste in questo emendamento, posso accettarlo, con questa aggiunta: che il concorso sia per titoli.

In quanto alle insegnanti di lavori donneschi debbo recisamente dire di non potere accettare l'emendamento. Non si tratta di insegnanti che fanno dei concorsi, sono semplici incarichi retribuiti in un dato modo, e credo sia meglio che rimangano così come sono, salvo a dar loro qualche miglioramento e a stabilire qualche norma per regolamento. Quelle non hanno una tabella e non posso stabilirne una, quindi è meglio rimangano nelle condizioni in cui sono.

PRESIDENTE. La Commissione?

CREVARO, relatore. La Commissione si associa alle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Ma che cosa accettano?

BIANCHI LEONARDO, ministro della istruzione pubblica. Il concorso per titoli per i provveditori.

PRESIDENTE. Per far votare una legge bisogna intendersi bene sui termini..

MANTICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo?

MANTICA. Sull'articolo.

PRESIDENTE. Parli pure.

MANTICA. Per dire all'onorevole Battelli che oggi i provveditori si nominano per concorso. E poi in questa legge essi non

c'entrano. È strano che qualunque legge si faccia, in materia di pubblica istruzione, si voglia farvi penetrare per connessione una quantità di altre disposizioni che concernono altri argomenti e modificano altre leggi che non hanno a vedere con l'oggetto di cui si tratta. Qui non si può trattare di provveditori: si tratta degli insegnanti delle scuole secondarie soltanto!

BATTELLI. Come non c'entrano?

MANTICA. E tanto meno vi entrano che in una riforma che dovrà farsi sulle amministrazioni scolastiche provinciali, bisognerà togliere ai provveditori qualunque ingerenza in materia d'istruzione secondaria e ricondurre l'ufficio al suo vero scopo, limitandone la competenza alla istruzione primaria.

CIMATI. D'accordo.

MANTICA. Anche l'onorevole Cimati è con me. Non so proprio perchè in questa legge si debba introdurre la invocata disposizione. Per la stessa economia della legge pregherei l'onorevole Battelli di non insistere tanto più che, ripeto, oggi alla nomina dei provveditori si provvede per concorso.

BATTELLI. Appunto per questo insisto.

PRESIDENTE. Io vorrei sapere come si debba formulare l'articolo, perchè il ministro ha accettato una parte dell'emendamento...

BATTELLI. Pregherei il presidente di leggerlo...

PRESIDENTE. Mi faccia il favore! Sono io che debbo mettere ai voti gli articoli: bisogna purtroppo che mi metta anche dar loro forma. Dunque a questo articolo sembra che dopo le parole: « capi di istituto » si debbano aggiungere le altre: « provveditori ». È così, onorevole ministro?

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. Io lascio decidere la Camera, perchè la questione è delicata...

BATTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma non posso lasciarlo parlare due o tre volte sullo stesso argomento!

BATTELLI. Per chiarire.

PRESIDENTE. Ma non è possibile. Conosce anche lei l'articolo 79 del regolamento.

CREVARO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CREVARO, relatore. Non si può ragionevolmente sostenere che la proposta dell'onorevole Battelli sia estranea a questa discussione. Rammentiamoci che in sede di discussione generale l'onorevole Battelli pr

sentò un ordine del giorno che il ministro dichiarò che avrebbe accettato come emendamento appunto a questo articolo.

All'onorevole Mantica mi preme far osservare che il Provveditorato è l'ufficio più alto a cui arrivano i professori medi.

MANTICA. Anche gli ispettori scolastici.

CREDARO, *relatore*. Questi vengono dai maestri.

MANTICA. Dunque, possono aspirarvi anche questi.

CREDARO, *relatore*. Non lo possono, perchè debbono avere la laurea. Su sessantatré provveditori ne troverà un paio che vengono dall'insegnamento elementare. Il Provveditorato è, in generale, il culmine della carriera del professore delle scuole medie.

Che in questa legge, che si propone di disciplinare le nomine e le promozioni dei professori secondari, si dica: « i professori secondari che vogliono diventare provveditori, dovranno fare un concorso per titoli », mi pare equo e opportuno.

I giudici sono, per lo più, gli stessi capidivisione del Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Vorrei pregare ancora una volta l'onorevole Battelli di ritirare il suo emendamento e presento calda preghiera al relatore di non insistere nell'appoggio che ha creduto di dare, anche riferendosi alla mia accettazione dell'ordine del giorno Battelli, alla proposta che l'onorevole Battelli ha fatto. Ecco una dichiarazione che avrei potuto omettere, ma che sento ora di dover fare. Nel disegno di legge sulle condizioni economiche degli insegnanti secondari, non si fa menzione dei provveditori. Questo disegno di legge non riguarderà i provveditori: si stabilirà invece una nuova forma di vigilanza sopra le scuole secondarie. (*Bene!*) Se così è, e il provveditore deve tornare alle sue funzioni di vigilanza sopra le scuole primarie... (*Bravo! Benissimo!*) io prego di non insistere in quell'emendamento. Sarà una modificazione che introdurremo nella legislazione scolastica. (*Vive approvazioni*).

BATTELLI. In seguito alle dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. E l'altra aggiunta: « Alle insegnanti dei lavori donneschi nelle scuole femminili? »

BATTELLI. Prego l'onorevole ministro di darmi questo contentino, in compenso.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Non lo accetto.

BATTELLI. Io insisto, perchè sappiano quelle povere disgraziate che c'è una voce alla Camera che si interessa di loro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Battelli che è di aggiungere dopo le parole: « si applicano anche ai capi d'istituti ed agli insegnanti di ginnastica » le parole « e alle insegnanti dei lavori donneschi nelle scuole femminili ». Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, l'aggiunta del deputato Battelli è approvata*).

Quindi l'articolo si dovrà formulare così:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai capi d'istituti, agli insegnanti di ginnastica ed alle insegnanti di lavori donneschi nelle scuole femminili ».

Metto a partito questo articolo.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo, proposto dalla Commissione e dal ministro.

« È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 19 (*già 20*).

« Gli insegnanti, comandati o incaricati o supplenti, degli istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gli insegnanti, incaricati o comandati o supplenti degli istituti regi o pareggiati, nominati fuori concorso, ma provveduti dei requisiti legali, e che al termine dell'anno scolastico 1904-905 abbiano esercitato lodevolmente l'ufficio per due anni scolastici, s'intendono confermati in modo definitivo.

« Essi, secondo l'ordine di anzianità di nomina e dopo coloro che furono nominati o abbiano diritto alla nomina per effetto di concorso già espletato, entreranno in ruolo, occupando i posti vacanti.

« Ogni specie di comando d'insegnanti di scuole medie e normali dovrà cessare col termine dell'anno scolastico 1905-906 e nessun nuovo comando d'insegnanti di scuole medie e normali sarà ammesso.

« Però gl' insegnanti di ruolo, che siano comandati ad insegnare altra materia, conserveranno l'ufficio, che occupano, purchè siano provveduti dei requisiti legali.

« Gl' incaricati di ruolo e i reggenti s'intendono senz' altro confermati tutti in modo definitivo dal giorno della promulgazione di questa legge ».

Onorevole Mantica, il primo comma di questo articolo mi pare comprenda la proposta sua che era del seguente tenore:

« Gl' insegnanti, comandati, incaricati o supplenti degl' istituti regi o pareggiati nominati in seguito a concorso, s' intendono confermati in modo definitivo, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gl' incaricati di ruolo e i reggenti s' intendono senz' altro confermati tutti in modo definitivo, dal giorno della promulgazione di questa legge.

« S' intendono altresì definitivamente assegnati alle cattedre ed alle residenze in cui ora si trovano quei titolari, reggenti o incaricati di ruolo, i quali, da almeo un anno intero insegnano nelle sedi più importanti, sia pure come comandati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantica.

MANTICA. Ho proposto un emendamento agli articoli 20 e 21, servendomi in gran parte, delle parole stesse dell'articolo della Commissione, ma riordinando la materia nel modo che pareva a me, e credo possa parere al ministro ed alla Commissione, più logico. Poichè nell'articolo 20 si provvede a tutti coloro che sono entrati in servizio legittimante; nell'articolo 21, a coloro che sono entrati senza concorso e magari senza titolo.

Ed io ho voluto fare questa graduazione: vi sono professori, che da più anni sono entrati in servizio senza concorso, ma sono forniti dei titoli richiesti e la loro condizione è facilmente sistemabile. Ve ne sono altri, che insegnano magari da moltissimi anni, e lodevolmente, ma purtroppo senza il titolo legale, che da oggi in poi richiediamo insorabilmente; e noi, che vogliamo provvedere all'avvenire, dobbiamo in un modo equo liquidare il passato. Cosicchè io proporrei che coloro, che da molti anni servono lodevolmente, senza titolo, rimarranno nella condizione, in cui si trovano, d'incaricati, senza aspirare a nulla di meglio. Di più essi non chiedono nè potrebbero chiedere. Invece a me pare che ora, con le nuovissime proposte concordate tra ministro e Commissione, si voglia dare a costoro un po'

troppo, ammettendoli ad entrare in ruolo insieme con coloro che hanno titoli legali che hanno fatto i concorsi. Mi pare, dice che questo significhi concedere ad essi *ultimamente*. Il promettere il posto a tutti significa non assicurarlo a coloro che, da più anni servono col titolo legale, e dovrebbe con maggior diritto entrare in ruolo ed assumere il loro posto man mano che vi siano cattedre vacanti e non spettanti a coloro che l'abbian conquistato per concorso.

Poi vi sono tante altre condizioni precarie, a cui vorrei col mio emendamento provvedere, perchè non abbiamo a trovarlo il giorno dopo l'applicazione della legge innanzi a casi molto dubbi. Trattandosi fare una legge, e non un regolamento, tanto meno una discussione accademica, nostre disposizioni potranno originare ricorsi al Consiglio di Stato e decisioni, le quali lacereranno le mani al ministro, anche nel caso quello che gli apparirà giusto per liquidare equamente il passato. Ad esempio abbian per legge stabilita una graduazione tra residenze.

Vi possono essere nelle grandi città professori titolari, o reggenti, i quali insegnino in licei, che di fatto esistono, ma che ancora non esistono di diritto; perchè voi sapete che nelle città più popolose, come a esempio, Roma, Torino e Napoli, vi sono interi licei, costituiti di classi aggiunte, ed di fatto e da anni vivono e prosperano, ma che ancora non hanno una posizione legale.

Ora vi sono professori, anche titolari liceo, i quali sono comandati ad un gruppo di classi aggiunte. Ebbene che avverrà di costoro? Il ministro dice che rimarranno al loro posto; e lo stesso assicura il relatore. Ora questo affermiamo tra amici; ma, trattandosi di formulare una legge, è meglio esprimere nettamente il pensiero nostro, affinché domani la legge non possa essere interpretata in modo diverso, da quel che vorremo oggi noi: *lex quod voluit expressit*.

Se uno è il pensiero di tutti, perchè non esprimerlo chiaramente, sì da non far nascere dubbi, che potranno poi mettere il ministro nella condizione molto difficile aver fatto, senza volerlo, una ingiustizia patente? Ora a me pare, servendomi qua delle stesse parole della Commissione, di aver ben chiarito il concetto con queste due sole aggiunte, per modo che nessun caso di quelli che siamo riusciti ad esaminare finora, sfuggisse a questa sistemazione doverosa di un passato, che vogliamo liquidare.

Provvediamo all'avvenire, ma riparian

anche al passato, evitando il pericolo di metter sul lastrico o di danneggiare molti e molti insegnanti, sì che non nascano poi questioni, che potrebbero essere un rimorso per tutti noi ed anche per l'onorevole ministro che dovrà applicare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli sull'articolo.

BATTELLI. E sulle cose dette dall'onorevole Mantica.

PRESIDENTE. L'emendamento lo ha svolto chi doveva svolgerlo, non lei.

BATTELLI. Quello che debbo dire si riannoda a questo emendamento.

PRESIDENTE. Bisognerà fare un regolamento apposito per alcuni deputati! (*Si ride*).

BATTELLI. L'articolo 18 lascia alcuni dubbi, che hanno relazione anche con quanto ha detto l'onorevole Mantica; non è ben chiaro, cioè, se i professori, che si trovano nelle classi aggiunte dei grandi istituti, in cui ormai costituiscono corsi stabili, rimarranno nelle sedi ove si trovano.

Veramente lo stesso relatore privatamente mi affermò che questo era il significato dell'articolo; ma l'articolo lascia in dubbio chiunque lo legga. Io quindi credo che sarebbe utile ovviare a qualsiasi equivoco aggiungendo semplicemente alle parole « si intendono confermati in modo definitivo », le parole « nelle sedi che occupano ». In questo modo confido che tutti sarebbero d'accordo.

Poichè ho facoltà di parola mi permetto di chiedere all'onorevole ministro una spiegazione. Sono stati decisi i concorsi in parte tre anni fa, e in parte due anni fa; alcune serie degli idonei sono già esaurite, essendo già collocati i vincitori, altre non lo sono ancora. Ebbene, l'anno venturo come si provvederà alle cattedre?

Si apriranno nuovi concorsi.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Secondo i bisogni.

BATTELLI. Si apriranno i concorsi certamente per quelle cattedre, in cui tutti i concorrenti dichiarati idonei sono già nominati reggenti; ma per quelle, per cui gli elenchi dei vincitori dei concorsi non sono esauriti, oppure hanno servito a coprire posti di incaricato o di comandato, si aprirà il concorso? Certamente io credo che si debba aprire; perchè altrimenti i nuovi posti, che si faranno vacanti, dovranno essere di nuovo coperti da incaricati o da supplenti, poichè i comandati sono eliminati dalla presente legge.

PRESIDENTE. Vediamo di stare all'articolo!

BATTELLI. Sto all'articolo. L'onorevole ministro non può rispondermi che qui.

È questo un quesito che si riferisce all'applicazione dell'articolo. Evidentemente, se il ministro non potrà provvedere, quando dovrà proporre la legge sullo stato economico si troverà in imbarazzo e in contraddizione colla legge presente. Lo faccio notare appunto per sollecitare sempre maggiormente la presentazione del disegno di legge sullo stato economico dei professori delle scuole medie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aliberti.

ALIBERTI. È evidente che questa legge ha non solo un carattere di giustizia, in quanto tende ad assicurare i legittimi diritti dei professori, ma anche un carattere di grazia, in quanto tende a consolidare alcuni diritti non legittimamente acquisiti.

Ora, se questo è il concetto della legge, e se uno di questi diritti è quello della residenza, sancito coll'articolo 4, non posso non associarmi alle considerazioni dell'onorevole Mantica, per quanto riflette i comandati, di cui si parla a questo articolo 18 ora divenuto 19.

E in effetti abbiamo professori, i quali sono nominativamente destinati in residenze ingrate e, di fatto poi, comandati in residenze piuttosto buone. Ora, se col 1906 finiranno i comandi, la legge dovrebbe spiegare quale sarà la residenza che spetterà a costoro.

E parimente, dei professori incaricati di ruolo o reggenti, di cui si occupa l'ultimo comma dell'articolo, la legge non dice quale sarà la residenza, che ad essi competerà di diritto; quindi dovrebbe intendersi estesa non solo ai comandati di cui al comma quarto, ma anche agli incaricati di ruolo e reggenti, di cui all'ultimo comma di questo articolo.

Una voce. C'è!

ALIBERTI. Non l'avevo compreso. Ma ad ogni modo è meglio chiarirlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dirò brevemente all'onorevole Battelli che una legge come questa, che tende principalmente a sanare un passato non legittimo, non può non lasciare molte dubbiezze nell'animo del ministro e della Camera; soprattutto per l'applicazione dell'articolo 20; ma è assolutamente impossi-

bile disciplinare in una discussione tanta materia così ingarbugliata.

L'onorevole Battelli può confidare unicamente sopra l'intendimento del ministro di voler regolare questa materia nella nuova legge e nel regolamento sopra lo stato economico dei professori. Ma credo molto difficile di entrare in tutti i particolari e di poter soddisfare a tutte le esigenze di quelli, che si trovano in una posizione non legittima e che noi dobbiamo legittimare, perchè ormai hanno prestato un servizio più o meno lungo. Abbiamo creato degli interessi che oggi non possiamo rompere; e la legge viene precisamente a determinare e legittimare una condizione di fatto in origine illegittima. Questo solamente voleva dire: il relatore darà particolari.

Quanto alle raccomandazioni dell'onorevole Aliberti le accetto perfettamente, perchè sono quelle stesse dell'onorevole Mantica.

ALIBERTI. L'onorevole ministro ha accettato l'emendamento Mantica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

SIMEONI. Se il ministro ha accettato l'emendamento Mantica, non ho ragione d'insistere. Sentiamo il relatore e poi mi riservo il diritto di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, *relatore*. Io debbo dire che la materia che abbiamo cercato di disciplinare con questo articolo è gravissima.

Per poter parlare alla Camera con piena scienza e coscienza, sarebbe stato necessario avere innanzi l'elenco di tutti gli insegnanti ai quali si riferisce l'articolo in discussione; ma questo la Commissione non ha potuto fare, per ragioni che qui è inutile esporre.

La Commissione ha cercato quindi di dare all'articolo 20 una forma assai lata in modo che nessun interesse creato da legali condizioni precedenti venga offeso.

Però questo articolo presenta un pericolo per il bilancio e per la sincerità parlamentare; io dubito che le promesse che qui si fanno, possano essere tutte mantenute, perchè non possiamo essere sicuri che tutti i posti che noi veniamo a promettere agl'incaricati, ai comandati, ai supplenti si renderanno veramente liberi. Si avrà un'esuberanza di personale ed è sperabile che il Governo possa rimediare al grave inconveniente con la legge sui provvedimenti economici, imperocchè con questa si viene ad istituire il servizio dell'ispettorato e quindi parecchi pro-

fessori potranno passare nella carriera degli ispettori e lasciare liberi molti posti. Occorre però che il Governo istituisca anche scuole professionali in cui potranno essere collocati i nuovi laureati dalle Università, che per questo articolo non si potrebbero presentare ai concorsi chi sa per quanti anni.

Fatta questa dichiarazione, io credo che i dubbi espressi dagli onorevoli Mantica, Battelli e Aliberti riguardo ai diritti di residenza che vengono ad acquistare gli insegnanti in forza delle disposizioni transitorie, non hanno ragione d'essere, perchè gli insegnanti vengono confermati in modo definitivo, cioè in tutti i diritti che gli articoli precedentemente votati loro conferiscono. Questi diritti riguardano la nomina e riguardano la sede ed i professori non possono essere più trasferiti senza specificate ragioni di servizio: quindi l'aggiunta che propone l'onorevole Battelli, secondo me, non è necessaria e se egli volesse aggiungere, *diventano definitivi nella sede*, bisognerebbe che aggiungesse anche *nell'ufficio*, perchè la legge si riferisce alla sede e all'ufficio. Ma io prego l'onorevole Battelli di non insistere nella sua proposta, perchè ritengo che la legge non possa avere altra interpretazione che quella data dall'onorevole Mantica e dagli altri colleghi.

L'articolo 20 poi tenta di graduare gli insegnanti che si trovano in condizione precaria in questo modo: prendono il primo posto gli incaricati ed i comandati, i quali hanno conseguito l'ufficio mediante concorso tenendosi conto anche di coloro che hanno già acquisito un diritto per un concorso, esaurito e non hanno ancora ottenuto il posto; vengono poi gli insegnanti, i quali hanno ottenuto l'ufficio senza concorso, sono provvisti dei titoli legali e vantano un biennio di lodevole insegnamento. E sono molti.

MANTICA. Ma nell'ultimo comma c'è un *e* che dovrebbe essere un *o*.

CREVARO, *relatore*. Va bene, accomoderemo tutto.

Siccome l'articolo 210 della legge Casati attribuisce al ministro la facoltà, fino a che non sia approvata questa legge, di nominare insegnanti anche senza concorso, noi non possiamo infirmare le nomine eccezionali avvenute, perchè sarebbe cosa iniqua. Vengono ultimi i comandati che sono passati da una materia ad un'altra, perchè non sarebbe giusto far ritornare questi comandati ad insegnare la materia di prima. Questi sono pochi. L'articolo poi considera anche il caso

di coloro che sono stati nominati pur non avendo i requisiti legali per insegnare una determinata materia, ma nulla meno posseggono un titolo accademico ed hanno fatto buona prova per un quinquennio. Anche costoro diventano stabili.

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha presentato poi un emendamento, riguardante alcuni insegnanti che non hanno nessun titolo accademico e nessun titolo legale per insegnare, ma che pure nel loro ufficio hanno fatta ottima prova per almeno cinque anni.

A costoro si riconosce il diritto di rimanere nella condizione in cui si trovano, e si attribuisce loro il diritto di presentarsi ai primi concorsi che si aprono, per entrare definitivamente nei ruoli. Con questa graduazione la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, dopo lungo studio, crede di non avere commesso alcuna ingiustizia, nè dimenticanza. Ma, ripeto, questa disposizione transitoria lascia molte dubbiezze, ed era bene che la Camera lo sapesse.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta o no gli emendamenti?

CREVARO, relatore. La Commissione prega tutti i presentatori di emendamenti di ritirarli, perchè non vi sono divergenze sostanziali tra le nostre proposte e le loro.

PRESIDENTE. Non vi è che la proposta dell'onorevole Mantica.

Onorevole Mantica, insiste?

MANTICA. Insisto, perchè non vorrei che nascessero equivoci.

PPRESIDENTE. L'articolo 19 che discutiamo adesso e che nello stampato figurava 18, ora diventa 20. A quest'articolo l'onorevole Mantica propone di sostituirne un altro che ha svolto ora.

Chiedo se l'onorevole Mantica insiste nella intera sostituzione del suo articolo all'attuale articolo 20.

MANTICA. Insisto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

SIMEONI. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare.

CAO-PINNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

SIMEONI. Quando la parola di una legge, che si va a formare, non è proprio tassativa, e ciò nel caso attuale è riconosciuto tanto dall'onorevole ministro, quanto dall'onorevole relatore della Commissione, in ordine all'articolo transitorio, è evidente che bisogna ricorrere, nella applicazione, alla interpretazione. In materia di inter-

pretazione il magistrato resta libero di fare quello che vuole, come del resto fa ogni giorno; anche ultimamente, dopo una discussione, in cui il ministro Luzzatti spiegava come si dovesse interpretare una disposizione che riguardava le Società cooperative, è venuta la Corte di appello di Torino e ha detto, che nonostante la dichiarazione del ministro, applicava quella legge in altro senso. Cosicchè noi facciamo una disposizione, che è quella che propone la Commissione, per la quale potrebbero seguire discrepanze sia dinanzi la quarta sezione, sia dinanzi ai magistrati. E perchè tutto questo? Quando l'onorevole ministro e la Commissione sono d'accordo, propongano anche con la precisione della parola l'articolo in modo da non potersi mai sollevare alcun dubbio. Da quando in qua, si fa una legge, che concede una sanatoria, in cui siamo tutti d'accordo, per gli entrati senza titolo; e poi non si riesce ad essere matematicamente precisi, anche per gli ammessi per titoli e per concorsi? Or, per esempio, vi sono incaricati e comandati nelle grandi sedi, ed alcuni venuti da concorsi, che ivi insegnano da due o tre anni anche in un intero corso di classi aggiunte, ove furono assegnati prima del decreto Nasi del 1901, che faceva la nuova creazione delle sedi dei grandi centri.

Prima del 1901 non ci erano sedi di grandi centri; ma si bandiva il concorso per tutte le sedi d'Italia; onde gli eletti ed i dichiarati idonei dal concorso venivano ad acquistare il diritto alla destinazione a tutte indistintamente le cattedre dei licei del Regno nel rispettivo ramo. E così furono destinati anche alle grandi sedi.

Intendo anch'io, che il solo buon senso fa capire, che, come dal testo e nei vari alinea dell'articolo delle disposizioni transitorie si parla sempre di comandati, alle relative sedi, lo si deve intendere anche per i comandati alle sedi più importanti col grado di titolari o reggenti od anche di incaricati. Ma perchè non dirlo *in terminis*, una volta che ministro, Commissione e Camera siamo tutti d'accordo?

Orbene l'articolo transitorio, come lo propone l'onorevole Mantica insieme con altri, fra i quali mi onoro di essere anch'io, esclude ogni dubbiezza.

PRESIDENTE. Scenda più in basso, onorevole Simeoni, non s'ode.

SIMEONI. Io dicevo dunque al ministro e alla Commissione di voler permettere che si voti secondo il loro pensiero,

ma con le parole dell'onorevole Mantica; che si voti tutto l'articolo dell'onorevole Mantica; ma in ogni caso che si voti l'ultimo comma di questo articolo sostitutivo, il quale determina: « S'intendono altresì definitivamente assegnati alle cattedre ed alle residenze in cui ora si trovano quei titolari, reggenti o incaricati di ruolo, i quali da almeno un anno intero insegnano nelle sedi più importanti, sia pure come comandati ».

Perciò mi unisco all'onorevole Mantica nell'insistere perchè tutto l'articolo sia votato, ma soprattutto s'ia votato quest'ultimo comma, che nel suo contenuto è stato accettato dalla Commissione e dal ministro nello svolgimento che ne è stato fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantica in precedenza aveva presentato un'altra aggiunta in fine dell'articolo che vi ne a parte.

MANTICA. Ora è incorporata, è trasportata qui.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli proponeva al quarto comma aggiungere dopo le parole: « col termine dell'anno scolastico 1905-906 » le parole: « se non sia riconosciuto legittimo dalla sezione del Consiglio superiore ».

BATTELLI. Sono già compresi nell'ultimo concordato.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Cottafavi aveva un emendamento.

COTTAFAVI. Il mio emendamento non riguardava che una decorrenza. Quindi non modifica in nulla il disposto della legge. Si tratta di sentire se ministro e Commissione l'accettano.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Simeoni insiste, raccomandando l'accoglimento di una aggiunta d'una parte dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Mantica.

Ma, prima di tutto, l'onorevole Mantica aveva dichiarato di insistere su tutto il suo articolo.

Quindi debbo mettere a partito tutto l'articolo.

SIMEONI. Ho domandato che si voti per divisione...

CREVARO, *relatore*. Ecco: se i colleghi hanno dei dubbi, possiamo aggiungere in ogni comma dell'articolo 19 queste parole: « nell'ufficio e nella sede ».

Questo la Commissione può accettare, ma non può accettare che si sconvolga la legge con sostituzione di articoli.

Quindi il ministro, d'accordo con la Com-

missione, accetta l'aggiunta proposta a titolo di chiarimento. Si dovrebbe dire così:

« Gli insegnanti, comandati o incaricati o supplenti, degli istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede... »

Questa aggiunta va fatta però ad ogni comma.

PRESIDENTE. Insomma, io vado via!

CREVARO, *relatore*. Se permette, leggerò modificato tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Sì, perchè diversamente vado via! Non è questo il modo di legiferare, dico la verità!

CREVARO, *relatore*. « Gli insegnanti, comandati o incaricati o supplenti degli istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gli insegnanti, incaricati o comandati, o supplenti degli istituti regi o pareggiati, nominati fuori concorso, ma provveduti dei requisiti legali, e che al termine dell'anno scolastico 1904-905 abbiano esercitato lodevolmente l'ufficio per due anni scolastici, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede.

« Essi, secondo l'ordine di anzianità di nomina e dopo coloro che furono nominati o abbiano diritto alla nomina per effetto di concorso già espletato, entreranno in ruolo, occupando i posti vacanti.

« Ogni specie di comando d'insegnanti di scuole medie e normali dovrà cessare col termine dell'anno scolastico 1905-906 e nessun nuovo comando d'insegnanti di scuole medie e normali sarà ammesso.

« Però gli insegnanti di ruolo, che s'ano comandati ad insegnare altra materia, conserveranno l'ufficio, e la sede che occupano, purchè s'ano provveduti dei requisiti legali.

« Gli incaricati di ruolo e i reggenti s'intendono senz'altro confermati tutti in modo definitivo nell'ufficio e nella sede dal giorno della promulgazione di questa legge ».

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

MANTICA. Accetto l'articolo della Commissione.

CORNAGGIA. Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CORNAGGIA. Io sono favorevole a tutte

quelle disposizioni che valgono a tutelare gli interessi di coloro che hanno diritti questi a questi posti; ma vorrei domandare una spiegazione, perchè questa disposizione mi pare possa portare a gravi difficoltà, dappoi- ch'è qui si dice che un comandato dopo un anno che abbia esercitato l'ufficio ha diritto di rimanere al posto. Ora io domando che cosa succederà di un titolare, che sia comandato provvisoriamente ad un altro ufficio ed in un'altra sede.

CREDARO, *relatore*. Vuol dire che a quella sede non c'era il titolare: altrimenti non si sarebbe comandato l'altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Barnabei ha facoltà di parlare.

BARNABEI. La legge considera lo stato dei professori delle scuole secondarie e di quelli che non avendo nomine ufficiali di professori o insegnanti di scuole secondarie, pure si trovano ad insegnare in quelle scuole mediante temporanea destinazione, incarico, comando, ecc. Ma non considera la posizione dei professori di scuole secondarie che pur avendo tutti i titoli e i requisiti sono chiamati a prestare temporaneo servizio in altri istituti, specialmente nelle biblioteche nei musei.

Ora se questa legge sarà così approvata, questi comandati dovranno essere subito costituiti alle loro sedi, prego la Camera di considerare il grave danno che ne verrà ai musei ed alle biblioteche, entro pochi mesi, prima che in alcuni istituti possa funzionare e in altri possa cominciare ad introdursi la desiderata riforma nei ruoli del personale.

In alcuni di questi istituti si toglierebbero le persone che ne formano la vera vita. Si tratta di professori di scuole secondarie che talvolta anche per ragioni di salute si trovano nella condizione di non potere insegnare perciò sono applicati nei musei e nelle biblioteche, dove prestano un servizio veramente eccellente, anzi necessario. Per lo meno io chiederei che per costoro sia tolto il limite estremo della fine dell'anno, fino quando il Governo sia riuscito a dare ad essi una posizione fissa e degna nel luogo dove coll'opera loro si sono resi benemeriti.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo ha facoltà di parlare.

QUEIROLO. Due sole parole. Approvo secondo comma che conferisce la stabilità agli insegnanti incaricati, che da due anni occupano lodevolmente il loro ufficio, ed è questa una misura giusta per questi insegnanti, che furono nominati senza concorso,

ma hanno i requisiti legali. Ma parmi che si trattino troppo severamente, e direi anche ingiustamente, quelli, ad esempio, che hanno insegnato lodevolmente un anno solo. Non mi pare giusto che possano essere messi fuori quando hanno un solo anno di insegnamento, mentre un anno di più conferisce loro la stabilità. Se non si vuole estendere questo beneficio anche a quelli, che insegnano da un anno solo, si determini almeno che questi insegnanti potranno regolarizzare la loro posizione con un concorso che sarà bandito.

Voci. C'è, c'è!

PRESIDENTE. Ella sa che per una proposta ci vogliono dieci firme.

QUEIROLO. Non faccio proposte: dichiaro solo che non accetto questa disposizione perchè non la trovo giusta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO, *della Commissione*. Una sola parola all'onorevole Barnabei sul fatto dei professori secondari addetti alle biblioteche.

Ricordo che c'è una legge, che approva l'organico delle biblioteche, e stabilisce che i professori comandati alle biblioteche debbano in due anni essere rimessi nei loro posti; e questo nell'interesse del personale delle biblioteche, che non ha potuto avere le promozioni perchè i posti sono occupati dai comandati, senza che questi abbiano dimostrato di avere la necessaria capacità.

Non s'intende quindi in alcun modo in questa occasione di derogare ad una disposizione già sancita da una legge dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Simeoni insiste nella sua proposta?

SIMEONI. Io accetto le ultime aggiunte dell'onorevole Credaro, ma ho bisogno di domandare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ma non si può parlare due volte.

SIMEONI. Mi permetta: per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Bravo! Faccia un richiamo al regolamento! Sentiamo un po'.

SIMEONI. Onorevole Presidente, non si inquieti. Non intendo far inquietare nessuno e molto meno lei; altrimenti rinunzio.

PRESIDENTE. Le ho detto di fare il piacere di dirmi in che consiste questo suo richiamo al regolamento; le ho dato facoltà di parlare. Dunque parli.

SIMEONI. Io ho parlato una sola volta sull'articolo e il Presidente mi ha invitato allora ad attenermi alla discussione dell'articolo. Ora c'è una proposta nuova della

Commissione. Io non intendo di parlare una seconda volta: intendo solo di chiedere un chiarimento alla Commissione ed al ministro; e ciò non è vietato nè significa parlare in merito due volte.

PRESIDENTE. Ma c'è l'articolo 79 del regolamento.

Se ciascun deputato potesse rientrare nella discussione e fare modificazioni, non si finirebbe più! L'articolo 79 dice che non si può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale. Ella ha detto di voler parlare per un richiamo al regolamento, e deve dirmi qual'è questo richiamo.

SIMEONI. Proprio per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ma mi scusi, ella sa meglio di me, che non è questo.

SIMEONI. Mi perdoni. Io non parlo mai. Una volta ho domandato cosa così modesta, che anche per cortesia avrebbe potuto discendere.

PRESIDENTE. Ma non si tratta della sua persona. La questione è che, se dò facoltà di parlare a lei, la devo dare a tutti, e allora il regolamento rimane perfettamente inutile.

SIMEONI. Ma io domando di sapere come si fa ad avere un chiarimento dal ministro o dalla Commissione sopra una proposta nuova!

PRESIDENTE. Ma a questo modo non si finirebbe più nessuna discussione!

SIMEONI. Ella mi fa parlare tanto, per non lasciarmi dire quello che avrei detto in una sola parola.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 19.

« Gl'insegnanti, comandati o incaricati o supplenti, degl'istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede qualunque sia la durata del servizio e il corso, in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gl'insegnanti, incaricati o comandati, o supplenti degl'istituti regi o pareggiati, nominati fuori concorso, ma provveduti dei requisiti legali, e che al termine dell'anno scolastico 1904-905 abbiano esercitato lodevolmente l'ufficio per due anni scolastici, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede.

« Essi, secondo l'ordine di anzianità di nomina e dopo coloro che furono nominati o

abbiano diritto alla nomina per effetto di concorso già espletato, entreranno in ruolo, occupando i posti vacanti.

« Ogni specie di comando d'insegnanti di scuole medie e normali dovrà cessare col termine dell'anno scolastico 1905-1906 e nessun nuovo comando d'insegnanti di scuole medie e normali sarà ammesso.

« Però gl'insegnanti di ruolo, che siano comandati ad insegnare altra materia, conserveranno l'ufficio e la sede, che occupano, purchè siano provveduti dei requisiti legali.

« Gl'incaricati di ruolo e i reggenti s'intendono senz'altro confermati tutti in modo definitivo nell'ufficio e nella sede, dal giorno della promulgazione di questa legge.

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 20 (già 21).

A parziale deroga dell'articolo precedente, saranno stabilmente confermati gl'insegnanti incaricati o comandati d'istituti regi o pareggiati, anche sforniti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento che occupano, purchè posseggano un titolo accademico e abbiano cinque anni di accertato lodevole esercizio.

A questo articolo ha proposto una aggiunta l'onorevole Pasqualino-Vassallo. La ritira?

PASQUALINO-VASSALLO. No, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima però, do facoltà di parlare all'onorevole Mantica, il quale propone una formula speciale, mi pare.

MANTICA. Io aveva coordinato insieme i due articoli, in un ordine che mi era apparso più logico.

Ora non è il caso di insistere, ma domando al relatore perchè richiede cinque anni, anche a coloro, che hanno titoli legali, per sistemare la loro condizione.

CREDARO, *relatore*. Si tratta di un titolo accademico non specifico per l'insegnamento.

MANTICA. Sono laureati, ed insegnano da tempo...

CREDARO, *relatore*. Un laureato in legge comandato ad uno speciale insegnamento di lettere non si può trattare alla stessa stregua.

MANTICA. Ma se Ella mette o invece di e alla fine dell'ultimo comma accontenta anche l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

CREDARO, *relatore*. No, no.

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Mantica, mantiene o ritira la sua proposta?

MANTICA. La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo?

PASQUALINO-VASSALLO. Insisto nella mia proposta, che è accettata dalla Commissione e dal ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino-Vassallo ed altri propongono dunque di aggiungere a questo articolo il seguente comma:

« Tutti gli altri insegnanti fuori ruolo che alla promulgazione della presente legge si troveranno in servizio negli Istituti regi da oltre 5 anni avranno diritto di conservare il proprio ufficio, ma non potranno essere promossi nè reggenti, nè incaricati di ruolo, se non in forza di concorsi, ai quali potranno essere ammessi qualunque sia la loro età ».

Questo emendamento è anche sottoscritto dagli onorevoli Faranda, Francica-Nava, De Michele, Sanarelli, Petroni, Licata, De Luca Paolo Anania, Pala, Rizzone, Avellone, De Bellis.

Quest'aggiunta è stata accettata dal ministro e dalla Commissione, dunque. metto a partito l'articolo 20 già 21 con quest'aggiunta.

(È approvato).

Ora Commissione e ministro propongono questo altro articolo aggiuntivo: « I professori di scuole medie e normali che al giorno della promulgazione della presente legge occupano anche l'ufficio di assistente universitario, potranno conservarlo ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito questo articolo 21 aggiuntivo.

(È approvato).

Debbo avvertire che anche il titolo della legge è mutato almeno in parte, in quanto che negli articoli abbiamo trattato non soltanto di insegnanti di scuole medie, ma anche di scuole normali, ecc.

Quindi anche nel titolo bisogna conservare l'armonia di fronte a queste nuove diciture e così il disegno di legge avrà questo titolo preciso:

« Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie e normali regie e pareggiate ».

Pongo a partito questa modificazione del titolo della legge.

(È approvato).

BISSOLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BISSOLATI. Onorevole presidente, avrei l'incarico di riproporre, ove ciò potessi fare senza incorrere nelle sue ire e nei suoi richiami, l'articolo aggiuntivo presentato già dagli onorevoli Zerboglio, Costa e Ferri Giacomo.

Se non posso farlo, vi rinunzierò, sebbene con questo non prolungherei la discussione neanche di un minuto.

PRESIDENTE. Sentano, loro mi mettono spesso in una condizione difficile. La proposta Zerboglio venne riportata in discussione da altri deputati, e allora, unita a qualche articolo della legge, si poteva comprendere; ma qui non ha niente a che fare. (*Commenti — Conversazioni generali*).

BISSOLATI. Onorevole presidente, non vorrei che nascessero equivoci. Si tratta di una cosa affatto speciale: di un articolo aggiuntivo, e niente altro.

PRESIDENTE. Ma allora lo può riprendere per conto suo se non vi sono opposizioni.

Voci. Sì, sì.

BISSOLATI. Assicuro la Camera che io porto a favore della proposta un argomento solo perchè ormai il tempo e l'appetito incalzano. Nella compilazione dei regolamenti due difficoltà e pericoli si riscontrano: il pericolo che il regolamento venga sempre in ritardo e il pericolo che esso riesca in contrasto con la legge.

Che cosa propone questo articolo aggiuntivo degli onorevoli Zerboglio e Costa? Che degli otto membri chiamati nella Commissione per la compilazione del regolamento quattro siano trascelti dal ministro fra gli insegnanti medi. Ora, poichè a complemento di tutta questa discussione, è bene dire che gli insegnanti nostri sono abbastanza soddisfatti della legge che appresta loro la Camera, ne viene che, essendo essi i più interessati a che la legge stessa sia presto applicata e a che sia applicata anche fedelmente, sarebbe sommamente utile che fossero chiamati a collaborare nella Commissione per il regolamento per l'applicazione della legge. Mi pare questa una domanda tanto legittima da doversi accogliere.

PRESIDENTE. Accetta, onorevole ministro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Bissolati di non insistere nella sua proposta, perchè credo che i professori delle scuole secondarie siano i meno adatti a formulare il regolamento. Posso accettare l'articolo come una raccomandazione, perchè a compi-

fare il regolamento ci sia anche una rappresentanza degli insegnanti medi, ma il metterlo nella legge sarebbe quasi un far violenza al potere esecutivo. (*Conversazioni generali*).

BISSOLATI. È il principio che voi stessi avete sancito all'articolo 14, ammettendo che sieno nominati i rappresentanti del corpo stesso: qui, invece, la scelta la fareste voi. Ma ad ogni modo quando il ministro accetta come raccomandazione...

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ne faccio anzi promessa formale.

PRESIDENTE. Allora, la Commissione insiste perchè questo disegno di legge venga votato a scrutinio segreto nella tornata di domani?

CREVARO, *relatore*. Sì; però domandiamo che la Camera autorizzi la Commissione ed il ministro a procedere al coordinamento, che è assolutamente necessario.

PRESIDENTE. Ma questo non è possibile. La Commissione dovrà presentare le sue proposte di coordinamento alla Camera la quale ha il diritto di esaminarle.

CREVARO, *relatore*. Ben inteso.

PRESIDENTE. Allora domani si procederà al coordinamento ed alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seconda tornata d'oggi comincerà alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 12.30.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa l'8 giugno 1905.
